

Spett. Comune di Neive (CN)

Torino, 10 dicembre 2025

Il sottoscritto Gianluca Mandrino, Revisore Unico del Comune di Neive (CN),

PREMESSO che ha ricevuto in data 28/11/2025 a mezzo E-mail al proprio indirizzo la comunicazione relativa a "Richiesta parere fabbisogno personale", con riguardo alla modifica prevista al Piano Triennale di Fabbisogno del Personale contenuto nel PIAO 2025-2027 di prossima approvazione;

RICHIAMATI

- ⇒ il D.Lgs. 267/2000, art. 175, comma 1, relativo alle variazioni di bilancio di previsione;
- ⇒ il D.Lgs. 267/2000, art. 239, comma 1, lett. b) che stabilisce che l'organo di revisione esprima il proprio parere sulle variazioni al bilancio di previsione e sugli strumenti di programmazione economica e finanziaria;
- ⇒ il D.Lgs. 118/2011 e la versione aggiornata dei principi contabili;

con riferimento al PIAO:

- ⇒ l'art. 6, "Piano integrato di attività e organizzazione", del Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in Legge 6 agosto 2021, n. 113 che ha istituito il PIAO (Piano Integrato di Attività e Organizzazione) e disposto il termine del 31/1 per la sua approvazione da parte degli enti con più di 50 dipendenti;
- ⇒ l'art. 8, comma 2 del Decreto n. 132/2022 che prevede "In ogni caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l'approvazione dei bilanci di previsione, il termine di cui all'articolo 7, comma 1 del presente decreto, è differito di trenta giorni successivi a quello di approvazione dei bilanci";
- ⇒ il Dpcm 132/2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 209 del 7/9/2022, in cui è stato definito il contenuto del Piao e approvato lo schema «tipo» prevedendo per le Amministrazioni con meno di 50 dipendenti modalità semplificate di redazione; tali enti infatti sono tenuti alla redazione del Piao limitatamente ai contenuti di cui all'articolo 6 del Decreto 132/2022, si evidenzia che tra questi è ricompreso il Piano triennale dei fabbisogni di personale;
- ⇒ il paragrafo 8.2 "Sezione operativa", Parte 2, del principio contabile applicato di cui all'allegato 4.1) al D.Lgs.n.118/2011, come aggiornato e modificato dal DM 25/07/2023, recante "La parte 2 della Sezione Operativa comprende la programmazione ... e delle risorse finanziarie da destinare ai fabbisogni di personale entro i limiti di spesa e della capacità assunzionale dell'Ente in base alla normativa vigente. ... La programmazione delle risorse finanziarie per tutti gli anni previsti dal DUP, da destinare ai fabbisogni di personale è determinata sulla base della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, tenendo conto delle esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi. La programmazione di tali risorse finanziarie costituisce il presupposto necessario per la formulazione delle previsioni della spesa di personale del bilancio di previsione e per la predisposizione e l'approvazione del Piano triennale dei fabbisogni di personale nell'ambito della sezione Organizzazione e Capitale umano del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) di cui all'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113";

con riferimento ai vincoli assunzionali:

- ⇒ l'articolo 33 del D.Lgs.n.165/2001 (introduzione dell'onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale);
- ⇒ l'art. 1, comma 557 (principi generali), comma 557 ter (mancato rispetto dei vincoli) e comma 557 quater (definizione del triennio di riferimento) della Legge n. 296/2006;
- ⇒ l'art.3, comma 5 del D.L.n.90/2014 e l'art.33, comma 2 del D.L.n.34/2019 (limiti assunzionali ed equilibri di bilancio);

- ⇒ l'art. 91, D.Lgs. n. 267/2000 che prevede "Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale";
- ⇒ Il DPCM 17/03/2020 (definizione di Enti virtuosi e incrementi di spesa personale consentiti).

ESAMINATO l'atto ed i suoi allegati, che riporta la previsione per il triennio 2025 - 2027 di: "...capienza assunzionale di € 160.519,54. Allo stato attuale è intenzione dell'amministrazione aggiornare il fabbisogno del personale 2025/2027, come segue: - assunzione di un operatore esperto a seguito di sostituzione di turn over la cui spesa è già contemplata nella spesa di personale iscritta nel bilancio di previsione 2025/2027";

PRESO ATTO

- ⇒ che il Comune di Neive ha meno di 50 dipendenti;
- ⇒ con deliberazione di Consiglio Comunale nr 55 del 19/12/2024, è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2025-2027 contenente anche la nota di aggiornamento al DUP, cui ci riferiamo in particolare per la sezione "Costi del Personale" e "Programmazione fabbisogno personale";
- ⇒ che il Comune di Neive ha provveduto all'approvazione del Piano Triennale di fabbisogno del personale in data 24/03/2025 con delibera di Giunta nr 31;
- ⇒ che il Comune di Neive ha rideterminato la dotazione organica del personale, ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale e ha quantificato la capacità assunzionale (spesa massima per assunzioni), nel rispetto delle norme sopra richiamate;
- ⇒ che il Comune di Neive rispetta il limite di cui all'art. 1, comma 557 della L. 296/2006, così come dimostrato nelle tabelle riportate nella proposta deliberativa;
- ⇒ che non sono presenti nella attuale pianta organica del Comune dipendenti a tempo determinato e/o somministrati;
- ⇒ che non sussiste la fattispecie ex art. 31 bis del D.L. n. 152/2021, convertito con modifiche nella L. n.233 del 29/12/2021 che prevede al comma 1 le assunzioni finalizzate a favorire la realizzazione dei progetti PNRR;

CONSIDERA assolti gli obblighi di Legge e che il piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2025/2027 consente di rispettare:

- le disposizioni di cui all'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019 e s.m.i.;
- il limite di spesa cui all'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006 e alle disposizioni del DM 17/03/2020 per i c.d. "Enti Virtuosi" come definiti dal DPCM 17/03/2020.

ESPRIME dunque parere favorevole con riferimento alla legittimità, congruità, coerenza ed attendibilità sugli aspetti contabili della proposta di deliberazione, limitatamente alla sezione riferita alla ricognizione triennale di fabbisogno di personale, e al rispetto degli equilibri di bilancio.

Il Revisore Unico

Gianluca Mandrino
Firmato digitalmente